pressamente stabiliti da quest'ultima disposizione e non contempla la possibilità, di cui alle altre disposizioni del suddetto regolamento, di servirsi di coefficienti di adattamento.

3. Dalla lettera e dallo scopo dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 159/66 emerge che, in quanto il prezzo di base era stato fissato per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali, le caratteristiche su cui si basa la definizione del prodotto considerato vanno precisate al momento della fissazione del prezzo di base e indicate nell'atto relativo alla fissazione stessa.

Nella causa 151-73,

REPUBBLICA D'IRLANDA, rappresentata dall'avv. Liam J. Lysaght, Chief State Solicitor, in qualità di agente, coadiuvato dagli avvocati R. J. O'Hanlon e J. Blayney, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Emile Weitzel, 57, boulevard Royal,

ricorrente,

contro

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal direttore del proprio ufficio legale, sig. Henry Darwin, in qualità di agente, coadiuvato dal sig. Daniel Vignes, consigliere giuridico del Consiglio, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. J. N. Van den Houten, direttore dell'ufficio legale della Banca europea per gli investimenti, 2, place de Metz,

convenuto,

causa avente ad oggetto:

— l'annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 21 maggio 1973, n. 1365 (GU 1973, n. L 137), per la parte relativa alla determinazione degli importi compensativi da applicarsi ai pomodori,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco (relatore), J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: J. P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti ed il procedimento

I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

1. A mente dell'art. 65, nn. 1 e 2, dell'atto allegato al trattato di adesione (in prosieguo denominato «atto di adesione»:

«1. Un importo compensativo viene fissato per i prodotti ortofrutticoli per i quali:

a) il nuovo Stato membro interessato applicava, nel 1971, restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente,

b) è fissato un prezzo di base comune e

c) il prezzo alla produzione in detto nuovo Stato membro supera sensibilmente il prezzo di base applicabile nella Comunità nella sua composizione originaria nel periodo che precede l'applicazione del regime comunitario ai nuovi Stati membri.

2. Il prezzo alla produzione di cui al paragrafo 1, lettera c), è calcolato applicando ai dati nazionali del nuovo Stato membro interessato i principi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

3. .....»

L'art. 66, n. 1, così recita:

«Fino al primo ravvicinamento l'importo compensativo applicabile negli scambi tra un nuovo Stato membro nel quale sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, e la Comunità nella sua composizione originaria, in un altro nuovo Stato membro, ad eccezione di quelli di cui al comma seguente, o i paesi terzi, è pari alla differenza tra i prezzi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c). Per gli scambi tra due nuovi Stati membri nei quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, l'importo compensativo è pari alla differenza fra i rispettivi prezzi alla produzione. Esso non s'applica se tale differenza è di scarsa entità.

Le differenze di cui ai commi precedenti vengono corrette, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali.»

Quanto ai criteri per il calcolo degli importi compensativi, l'art. 4, n. 2, del regolamento del Consiglio 25 ottobre 1966, n. 159 (GU 1966, n. 192) così dispone:

«Il prezzo di base è uguale alla media aritmetica dei corsi rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi della Comunità situati nelle zone di produzione eccedentaria aventi i prezzi più bassi nelle tre campagne precedenti la data di fissazione del prezzo di base, per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali quali la varietà e il tipo, la categoria di qualità, il calibro e il condizionamento. Nello stabilire la media non vengono considerati i corsi che, per ciascun mercato rappresentativo, possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali fluttuazioni su tale mercato.

Le zone di produzione eccedentarie considerate per la determinazione del prezzo di base devono rappresentare, nel loro insieme, dal 20 al 30 % della produzione

comunitaria del prodotto in causa per il periodo considerato.»

A questa disposizione, l'art. 2 del regolamento del Consiglio 9 dicembre 1969, n. 2515 (GU 1969, n. L 318) ha aggiunto il n. 4 che così recita:

«Per un prodotto che presenti caratteristiche commerciali diverse da quelle del prodotto considerato per la fissazione del prezzo di base, il prezzo al quale il prodotto è acquistato nel quadro delle disposizioni dell'articolo 7 è calcolato mediante applicazione al prezzo di acquisto fissato dal Consiglio di coefficienti d'adattamento.

I coefficienti d'adattamento sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n. 23.»

In considerazione particolarmente dell' art. 66, n. 1, dell'atto di adesione, il Consiglio ha contraddistinto due elementi nell'ambito dell'importo compensativo, da applicarsi alle importazioni di ortofrutticoli. Il regolamento del Consiglio 31 gennaio 1973, n. 228 (GU 1973, n. L 27) all'art. 1, cosi dispone:

«Nel settore degli ortofrutticoli gli importi compensativi sono composti di due elementi:

a) l'importo compensativo di base, in appresso denominato importo di base, calcolato conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, primo e secondo comma dell'atto,

b) l'incidenza del dazio doganale di cui all'articolo 66, paragrafo 1, terzo comma dell'atto.»

In conformità a detta distinzione e con riferimento all'elemento «importo di base», il Consiglio, con l'art. 1 del regolamento 21 maggio 1973, n. 1365 (GU 1973, n. L 137), ha completato il predetto regolamento, con l'aggiunta di un articolo 2 bis che così si esprime:

«Gli importi di base applicabili fino al 31 dicembre 1973 per i cavolfiori (sottovoce ex 07.01 B I della tariffa doganale comune) e i pomodori (sottovoce ex 07.01 M della tariffa doganale comune) negli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione originaria, un altro nuovo Stato membro o i paesi terzi, sono fissati nell'allegato I. Tali importi sono applicabili soltanto ai prodotti destinati ad essere consegnati, allo stato fresco, al consumatore.»

Nell'allegato I a detto regolamento è previsto, per i «pomodori destinati al consumo allo stato fresco», un importo, da applicarsi all'Irlanda, di 7,3 u.c./quintale netto.

L'ultimo considerando dello stesso regolamento precisa inoltre che:

«... per i pomodori, i prezzi comunicati dai nuovi Stati membri in causa si riferiscono a pomodori di serra aventi caratteristiche diverse dai pomodori di pieno campo, prodotti considerati per la fissazione del prezzo di base; ... per calcolare gli importi compensativi occorre applicare ai prezzi per i pomodori di serra un coefficiente fissato forfettariamente a 0,55 sulla base dei prezzi rilevati sui mercati nel corso di più campagne.»

In data 16 luglio 1973, la Repubblica d'Irlanda ha proposto un ricorso per l'annullamento del suddetto regolamento, per la parte relativa all'applicazione di un coefficiente d'adattamento.

2. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

«— annullare il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee 21 maggio 1973, n. 1365, per la parte che verte sulla fissazione degli importi compensativi relativi ai pomodori;

— porre le spese a carico del convenuto.»

Il *convenuto* conclude che la Corte voglia:

«— respingere il ricorso;

— porre le spese a carico della ricorrente.»

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

La *Repubblica d'Irlanda* fa osservare innanzitutto che l'art. 65, n. 2, dell'atto di adesione, per il calcolo del prezzo alla produzione, fa espresso rinvio ai «principi di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE». Quest'ultima disposizione non menziona affatto l'applicazione di coefficienti d'adattamento, i quali sono previsti dal n. 4, aggiunto dal regolamento n. 2515/69 prima della stipulazione del trattato di adesione. Orbene, il fatto che l'art. 65, n. 2, che è stato formulato successivamente al regolamento n. 2515/69, si limita chiaramente a rinviare al solo n. 2 dell'art. 4 del regolamento n. 159/66 e non si estende al n. 4 dello stesso articolo, sta a significare che il ricorso a coefficienti d'adattamento per la fissazione degli importi compensativi da applicarsi agli ortofrutticoli non è stato previsto dagli autori dell'atto di adesione. Rebus sic stantibus, l'applicazione di un coefficiente d'adattamento comporterebbe l'introduzione di un elemento nuovo atto a modificare i principi di calcolo cui fa espresso rinvio l'art. 65, n. 2, dell'atto di adesione, e ne scaturirebbe un abuso di potere da parte del Consiglio, nonché una violazione delle disposizioni adottate al fine di porre in vigore lo stesso trattato di adesione.

Indi la Repubblica d'Irlanda, in merito al regolamento n. 1365/73, affronta l'argomento secondo cui «i prezzi comunicati dai nuovi Stati membri in causa si riferiscono a pomodori di serra aventi caratteristiche diverse dai pomodori di pieno campo» (ultimo considerando). Secondo il parere della Repubblica d'Irlanda, non vi è alcuna differenza tra le «caratteristiche commerciali» dei pomodori di serra e quelle dei pomodori di pieno campo.

D'altronde, in Irlanda tutti i pomodori coltivati a fini commerciali sono pomodori di serra. Prima dell'entrata dell'Irlanda nella Comunità europea, i produttori di pomodori irlandesi erano tutelati da divieti d'importazione temporanei o da dazi doganali gravanti sulle importazioni stesse. Orbene, l'importo di base stabilito dal regolamento n. 1365/73 risulta essere inferiore a tali dazi, mentre, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 228/73, questo importo dev'essere decurtato dei dazi doganali, e la parte residua costituisce per l'appunto l'importo compensativo da applicarsi. A seguito dell'entrata dell'Irlanda nel mercato comune e della conseguente abolizione dei divieti d'importazione, i produttori irlandesi si sarebbero giovati quindi — se il calcolo dell'importo compensativo fosse stato effettuato in base ai criteri di cui al regolamento n. 1365/73 — di una tutela di gran lunga inferiore a quella di cui avevano già goduto, il che appare incompatibile con il trattato di Roma e con il trattato d'adesione, particolarmente con l'art. 39 del trattato di Roma e con i principi generali della politica agricola comune.

Il *Consiglio* ribatte che, fin dall'attuazione di un'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, in molti casi non è stato possibile prendere in considerazione un'unica varietà di tali prodotti. Nell'ipotesi in cui si doveva applicare in concreto un prezzo di base stabilito per una sola varietà, è stato necessario fissare prezzi adeguati a varietà dello stesso prodotto le cui caratteristiche erano diverse.

Si è fatto ricorso a tale sitema, servendosi di «coefficienti d'adattamento» nell'ambito di diversi regolamenti. Proprio di un tale sistema la Comunità si è servita per calcolare gli importi compensativi, non soltanto in relazione ai pomodori, ma anche per le mele, le pere e i calvol-

fiori. Ciò tanto più in quanto, durante l'elaborazione della politica agricola comune, la Commissione ha già riconosciuto che i pomodori di serra hanno caratteristiche diverse da quelli di pieno campo.

La prova più evidente dell'esistenza di tale differenza scaturisce in particolare dal divario di prezzo accertato tra i pomodori di serra e quelli di pieno campo. Sulla base dei dati statistici, di cui all'allegato IV, n. 4 B del controricorso, che può eventualmente essere integrato da precisazioni a domanda della Corte, il prezzo dei pomodori di serra nel 1970, 1971 e 1972 è stato in media 1,8 volte più alto di quello dei pomodori di pieno campo. Non è facile riuscire ad accertare le ragioni di tale divario. Si deve tener conto delle preferenze manifestate dai singoli consumatori, che subiscono il riflesso della struttura del mercato e in merito alle quali ci si può esprimere soltanto con cautela.

Del resto, non si deve neppure dimenticare che la distinzione tra pomodori di serra e pomodori di pieno campo è stata riconosciuta dallo stesso Consiglio, al di fuori dell'ambito degli importi compensativi, fra l'altro nei regolamenti nn. 999/73 e 1624/73, relativi ai prezzi di riferimento ed ai prezzi di ritiro.

Orbene, il sistema degli importi compensativi di cui agli artt. 65 e 66 dell'atto di adesione si basa sul raffronto tra due prezzi: il «prezzo alla produzione» nei nuovi Stati membri ed il «prezzo di base» vigente nella Comunità prima dell' adesione, ovvero il prezzo alla fase di produzione, già ben noto e contemplato dai regolamenti comunitari.

In un siffatto sistema che, malgrado le differenze iniziali fra i prezzi vigenti nei nuovi Stati membri prima dell'adesione, mira ad integrare i mercati degli ortofrutticoli in un mercato unico per tutti gli Stati membri, è necessario che il confronto dei prezzi venga determinato a cominciare dai prodotti confrontabili.

In effetti, se gli importi compensativi venissero fissati ad un livello troppo alto, in quanto basati su prezzi non confrontabili, si verrebbe a determinare una distorsione di mercato. In primo luogo, l'applicazione di importi compensativi troppo alti, traducendosi in un'eccessiva tutela tariffaria, porrebbe il mercato dei nuovi Stati al riparo dalla concorrenza degli altri Stati membri, anche nell'ipotesi in cui questa concorrenza risultasse leale. In secondo luogo, essa condurrebbe al risultato di far beneficiare le esportazioni dei nuovi Stati membri d'una sovvenzione troppo alta, il che ricondurrebbe i loro prezzi ad un livello di gran lunga inferiore rispetto a quello dei pomodori di serra prodotti nella Comunità. Quest'ultimo effetto costituirebbe un mezzo artificioso atto a incentivare la produzione dei pomodori nei nuovi Stati membri, durante i primi anni del periodo transitorio.

D'altronde, se si volesse prendere per buona la tesi sostenuta dalla Repubblica d'Irlanda, si arriverebbe ad anomalie nel funzionamento del sistema, derivanti dal fatto che, ad una determinata varietà di prodotti, si applicherebbe un importo compensativo privo di ogni relazione con il prezzo della varietà stessa.

Dato che il calcolo del prezzo di base dei pomodori prodotti nella Comunità nel 1972, cioè l'anno che precede l'entrata in vigore dell'atto di adesione, è stato effettuato tenendo conto soltanto dei pomodori di pieno campo (regolamento CEE del Consiglio 6 giugno 1972, n. 1173 (GU 1972, n. L 130), è stato necessario, al fine di effettuare un raffronto tra questo prezzo e quello dei pomodori di serra prodotti in Irlanda, applicare un coefficiente d'adattamento alla produzione irlandese.

Infine, quanto alla tesi secondo cui il sistema controverso non offrirebbe alcuna tutela suppletiva al produttore di pomodori irlandese rispetto a quella di cui aveva già goduto in passato, è opportuno evidenziare che la presente situazione è conseguenza inevitabile dell'atto di adesione, e che la protezione esistente prima dell'entrata in vigore dell'atto va tenuta in considerazione solo nei limiti previsti dagli artt. 65 e 66.

La *Repubblica d'Irlanda* replica insistendo sul fatto che i pomodori di serra non presentano caratteristiche diverse da quelli di pieno campo, tali da richiedere l'applicazione di un coefficiente di adattamento. Né è pertinente l'analogia che il Consiglio trae dalle differenze tra le diverse varietà di altri prodotti (mele, pere, cavolfiori). Per quanto riguarda i pomodori, l'espressione «caratteristiche commerciali» contemplata dai regolamenti si riferisce alle peculiarità relative al tipo (rotondo, costoluto, allungato, alle esigenze di qualità (I, II, ecc.), al calibro ed alla confezione. Non è invece conforme agli usi di vendere i pomodori presentandoli come pomodori «di pieno campo» o «di serra». Né il venditore né il consumatore sanno o vogliono sapere quale sia il metodo di produzione, ma assume importanza soltanto la qualità, nel senso di cui sopra, del prodotto al consumo.

Indubbiamente il prezzo medio dei pomodori di serra risulta essere in genere più alto di quello dei pomodori di pieno campo, ma i motivi che stanno a giustificare detto divario non sono dovuti ad una distinzione tra le due categorie di pomodori considerati al consumo. Detti motivi vanno ricercati nel costo di produzione e di mano d'opera inevitabilmente più elevati per i pomodori di serra, come pure nel fatto che essi possono essere venduti in periodi nei quali la domanda è superiore all'offerta.

La Repubblica d'Irlanda controbatte, poi, l'argomento secondo cui l'accoglimento della sua domanda determinerebbe una distorsione del mercato. In primo luogo, considerata l'esiguità, nel 1970, della produzione e delle esportazioni di pomodori da parte dell'Irlanda, sarebbe un'utopia ammettere che la mancata applicazione di un coefficiente d'adattamento possa provocare un sensibile aumento delle esportazioni nel breve lasso di tempo durante il quale vengono applicati gli importi compensativi. In secondo luogo, la produzione di pomodori irlandese, che avviene esclusivamente in serra, non riesce ancora a far fronte alla domanda sul mercato interno per un lasso di tempo superiore a sette mesi all'anno.

Se è vero, d'altronde, che gli ultimi regolamenti della Commissione e del Consiglio, relativi ai prezzi di riferimento ed ai prezzi di ritiro, effettuano la distinzione tra pomodori di serra e pomodori di pieno campo, non è men vero che, in questo settore, i poteri del Consiglio e della Commissione non hanno trovato dei limiti nelle disposizioni dell'atto di adesione, da applicarsi al caso di specie. Inoltre, l'interpretazione del Consiglio non tiene nella giusta considerazione il fatto che la facoltà specifica di servirsi dei coefficienti d'adattamento per il calcolo degli importi compensativi è contemplata da altri articoli dell'atto di adesione (artt. 74, 75, 77, 79 e 80) per altri prodotti, mentre di essa non si fa menzione negli articoli in questione. Il silenzio di questi ultimi in materia costituisce la prova precipua del fatto che gli autori dell'atto non hanno appunto inteso consentire l'uso di tali coefficienti per il calcolo degli importi compensativi da applicarsi agli ortofrutticoli.

La Repubblica d'Irlanda fa inoltre osservare che, dato e non concesso che fosse lecito far ricorso ad un coefficiente d'adattamento, tale coefficiente sarebbe stato erroneamente applicato al nostro caso di specie. In effetti, per stabilire una giusta relazione tra i due distinti prezzi che intervengono nel calcolo dell'importo compensativo, il coefficiente d'adeguamento avrebbe dovuto essere applicato, non già al prezzo alla produzione in Irlanda — come il Consiglio ha ritenuto — ma al prezzo di base comune. In siffatta ipotesi, l'importo compensativo viene ad essere nettamente più elevato (13,4 u.c.) di quello prefissato (7,3 u.c.).

Infine, la Repubblica d'Irlanda solleva la questione del difetto di motivazione. Essa ritiene che il regolamento non soddisfa i presupposti formali richiesti dall'art. 190 del trattato, in quanto non sono ivi indicati i motivi atti a giustificare:

— le differenze presunte tra le caratteristiche commerciali dei pomodori di

serra e quelle dei pomodori di pieno campo,

— la legittimità del ricorso ad un coefficiente d'adattamento,

— l'opzione del coefficiente considerato,

— l'applicazione di tale coefficiente al prezzo alla produzione e non al prezzo comune di base.

Il *Consiglio* oppone, nella controreplica, che i «principi» cui rinvia l'art. 65, n. 2, dell'atto di adesione, considerati nel contesto normativo in cui si inseriscono, non eccellono in perspicuità al punto da non abbisognare del lume interpretativo di codesta Corte. Se, in contrasto col disposto degli artt. 74, 75, 77, 79 e 80, gli artt. 65 e 66 dell'atto non fanno alcun cenno circa l'uso dei coefficienti di adattamento, ciò non implica che detti articoli non contemplino l'applicazione di tali coefficienti nel settore di cui trattasi. La diversa struttura che l'organizzazione comune dei mercati agricoli di cui agli artt. 65 e 66 presenta rispetto alle organizzazioni comuni di cui alle altre disposizioni non giustifica il ricorso ad una siffatta argomentazione «a contrario sensu».

Il rinvio di cui all'art. 65, n. 2, ai «principi» in questione va inquadrato rispetto all'intera disciplina stabilita dal legislatore in questo settore, senza tralasciare il nesso esistente, nell'ambito dello stesso regolamento n. 159/66, tra l'art. 4, n. 2, e l'art. 7, n. 4, che contempla i coefficienti d'adattamento. Passando all'esame di quest'ultima disposizione quale riportata all'art. 4, n. 4, il regolamento n. 2515/69 ha implicitamente sottolineato l'interdipendenza esistente tra le diverse componenti di un regime di prezzi che prevede un prezzo comune di base, un prezzo d'acquisto, un prezzo d'intervento e coefficienti d'adattamento.

Dopo aver sottolineato che la tesi sostenuta dalla Repubblica d'Irlanda, qualora accettata, determinerebbe una distorsione di mercato, il Consiglio si riporta al problema della distinzione d'ordine commerciale tra pomodori di serra e pomodori di pieno campo, a termini dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 159/66. Esso pone in evidenza, in proposito, che la «varietà», il «tipo» ecc. di cui al suddetto art. 4, non contengono in sé la nozione di «caratteristiche commerciali» ivi contemplata, in quanto trattasi di un' elencazione incompleta.

L'espressione «caratteristiche commerciali», esaminata nel suo significato letterale, fa riferimento a caratteristiche pertinenti al mercato, e nella disciplina impugnata non è affatto possibile limitarne la rilevanza a determinate caratteristiche. D'altronde, il divario esistente tra il prezzo dei pomodori di serra e quello dei pomodori di pieno campo è tale da non poter venir giustificato dai costi di produzione o da un criterio diverso di cui questi prodotti costituirebbero l'oggetto sul piano commerciale. Non è neppure esatto sostenere che, grazie proprio al prezzo più alto dei pomodori di serra, la loro produzione si rende possibile nel momento in cui la domanda di pomodori supera l'offerta e tende a far rialzare i prezzi. Gli atti prodotti innanzi alla Corte stanno a dimostrare in effetti che durante la stagione estiva i pomodori di serra vengono prodotti e consumati nell' ambito comunitario, in pari guisa che i pomodori di pieno campo. Circa il problema in esame, il Consiglio rinvia ad un parere in cui sono indicati gli elementi atti a giustificare la distinzione controversa tra i due «tipi» o «varietà» di pomodori.

Passando poi ad esaminare le obiezioni mosse dalla ricorrente circa il modo in cui il coefficiente d'adattamento è stato applicato al caso di specie, il Consiglio ribatte che tali obiezioni, come pure gli argomenti esposti in proposito dalla Repubblica d'Irlanda, non trovano fondamento nel testo degli artt. 65 e 66 dell'atto. In primo luogo, l'art. 65, n. 1, lettera c), parla di «prezzo di base applicabile nella Comunità nella sua composizione originaria» che risponde a quello fissato dal regolamento n. 1173/72. In secondo luogo, lo stesso articolo al n. 2 prevede l'applicazione dei principi di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 159/66 ai dati

nazionali dei nuovi Stati membri. È pienamente giustificato e conforme al testo dell'atto di adesione ammettere che il coefficiente d'adattamento si applica ai dati di prezzo considerati flessibili, ovvero al prezzo alla produzione, non già al prezzo di base comune, che invece non è flessibile.

Infine, quanto al motivo di difetto di motivazione, il Consiglio sostiene che il regolamento n. 1365/73 rispecchia i presupposti di legittimità richiesti in materia dal diritto comunitario, quali la Corte di giustizia li ha affermati nelle sue sentenze, e si adopera a dimostrare, attraverso un esame minuzioso, che, circa i diversi punti controversi, l'atto impugnato è, sia in diritto che in fatto, adeguatamente motivato.

IV — Procedimento orale

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 29 gennaio 1974.

Nel corso della fase orale la Repubblica d'Irlanda ha prodotto i formulari richiesti dalla Commissione, destinati a riunire i dati necessari onde poter effettuare il calcolo del prezzo di base degli ortofrutticoli relativo al periodo 1969-1971, ivi compresi i pomodori; tali formulari hanno espressamente definito le caratteristiche commerciali da indicare per ciascun prodotto, ma tra queste caratteristiche non è stato fatto comunque cenno alla distinzione tra colture di serra e di pieno campo.

Il Consiglio, oltre a contestare la regolarità di tale produzione, in quanto tardiva, ha fatto osservare, da un canto, che questi formulari non erano stati redatti dal Consiglio, ma dalla Commissione e che, d'altro canto, la mancanza in tali documenti della distinzione tra coltura di serra e coltura di pieno campo può trovare la propria spiegazione nel fatto che allora una siffatta distinzione non si era resa necessaria.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 febbraio 1974.

In diritto

1 Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 16 luglio 1973, la Repubblica d'Irlanda, in forza dell'art. 173, primo capoverso del trattato CEE, ha chiesto l'annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 21 maggio 1973, n. 1365 (GU 1973, n. L 137), per la parte in cui detto regolamento stabilisce gli importi compensativi da applicarsi ai pomodori destinati ad essere consegnati, allo stato fresco, al consumatore.

2 La ricorrente, a sostegno del ricorso, assume, in primo luogo, che il regolamento impugnato risulta essere incompatibile con gli artt. 65 e 66 dell'«atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» (in prosieguo denominato «atto di adesione») allegato al trattato firmato a Bruxelles in data 22 gennaio 1972, in quanto nel fissare l'importo compensativo relativo ai pomodori ha applicato un coefficiente d'adattamento al prezzo alla produzione. L'applicazione di tale coefficiente risulterebbe tanto più priva di giustifi-

cazione in quanto il prezzo irlandese alla produzione riguardava un prodotto analogo, sul piano commerciale, a quello preso in considerazione per la fissazione del prezzo di base comune.

3 Risulta dal fascicolo che il ricorso riguarda le sole disposizioni del regolamento relative all'Irlanda.

4 L'art. 65, n. 1, dell'atto di adesione prevede che un importo compensativo viene fissato per i prodotti ortofrutticoli per i quali il nuovo Stato membro interessato applicava, nel 1971, restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente. Secondo tale disposizione, la fissazione di un importo compensativo presuppone che sia determinato, in primo luogo, un prezzo di base comune e, in secondo luogo che, nel nuovo Stato membro interessato, sia fissato un prezzo alla produzione che superi sensibilmente il prezzo di base applicabile nella Comunità nella sua composizione originaria, nel periodo precedente l'applicazione del regime comunitario ai nuovi Stati membri.

5 A mente dell'art. 66, n. 1, dello stesso atto, l'importo compensativo è pari alla differenza tra il prezzo alla produzione nel nuovo Stato membro interessato ed il prezzo di base comune.

6 Il prezzo di base comune, in conformità a quanto dispone l'art. 16, n. 2, del regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035 (GU 1972, n. L 118), viene calcolato sulla base dei corsi rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi della Comunità, situati nelle zone di produzione eccedentaria aventi i prezzi più bassi, nelle tre stagioni precedenti la data di fissazione del prezzo di base.

7 Giacché le zone di produzione considerate sono quelle in cui prevale la coltura di pomodori di pieno campo, i dati presi in considerazione ai fini del calcolo del prezzo di base comune sono quelli relativi ai pomodori di pieno campo.

8 D'altronde, il prezzo irlandese alla produzione è stato fissato sulla base dell'art. 65, n. 2, dell'atto di adesione, applicando ai dati nazionali del nuovo Stato

membro «i principi di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 159/66/CEE, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli». Giacché i dati nazionali dell'Irlanda riguardavano esclusivamente la coltura dei pomodori di serra, il prezzo alla produzione considerato è quello relativo ai pomodori di serra.

9 Il regolamento del Consiglio n. 1365/73 ha fissato l'importo compensativo oggetto della lite, a partire dal prezzo alla produzione e dal prezzo di base comune così calcolati. In considerazione del fatto che la diversa coltura dei pomodori di serra e dei pomodori di pieno campo si traduce in una differenza di tali prodotti sul piano commerciale, il suddetto regolamento ha stabilito, nel suo ultimo considerando, che occorreva applicare ai prezzi per i pomodori di serra un coefficiente d'adattamento, fissato forfettariamente a 0,55. In effetti tale coefficiente d'adattamento è stato applicato al prezzo alla produzione in Irlanda.

10 A sostegno di quanto stabilito, il Consiglio ha sostenuto fra l'altro che «i principi di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 159/66/CEE» e cui fa espresso richiamo l'art. 65, n. 2, dell'atto di adesione, per il calcolo del prezzo alla produzione, comprendono l'insieme delle norme di cui all'art. 4, incluse quelle dell'ultimo capoverso, che prevedono l'applicazione dei coefficienti d'adatta, mento al prezzo d'acquisto, nell'ipotesi in cui il prodotto contemplato presentcaratteristiche commerciali diverse da quelle del prodotto considerato per il calcolo del prezzo di base.

11 Il sistema degli importi compensativi istituito dagli artt. 65 e 66 dell'atto di adesione mira essenzialmente ad agevolare il progressivo adattamento dei nuovi Stati membri alle norme vigenti nell'ambito della Comunità nella sua composizione originaria. Tale adattamento viene attuato tramite provvedimenti transitori, tra cui l'art. 55, n. 1, lettera a), prevede l'applicazione, nel settore agricoloi di importi compensativi riscossi all'importazione ed all'esportazione dai nuovi Stati membri, negli scambi reciproci e con la Comunità nella sua composizione originaria, importi destinati a compensare le differenze tra i prezzi nazionali di tali Stati ed i prezzi comuni.

12 L'atto di adesione conferisce agli importi compensativi la funzione di garantire una protezione tariffaria, se non proprio identica, perlomeno analoga a quella di cui godevano i nuovi Stati membri, prima della loro adesione alla Comunità, in forza della loro legislazione interna.

13 Più precisamente nell'orbita delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, l'art. 65, n. 1, dell'atto prevede in effetti che, nel settore degli ortofrutticoli, gli importi compensativi vengono fissati soltanto qualora il nuovo Stato membro interessato applicasse, nel 1971, restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente. Tale disposizione lascia chiaramente intendere la funzione protezionistica degli importi compensativi, destinati a sostituirsi ai provvedimenti interni di protezione del mercato.

14 Gli importi compensativi di cui agli artt. 65 e 66 dell'atto di adesione dovevano quindi garantire alla produzione irlandese di pomodori una protezione nei confronti delle importazioni di pomodori dalla Comunità nella sua composizione originaria, analoga a quella offerta dalla restrizioni quantitative e dalle misure di effetto equivalente applicate nel 1971.

15 I pomodori di pieno campo, dato e non concesso che costituiscano, dal punto di vista commerciale, un prodotto con caratteristiche diverse dai pomodori di serra, possono fare la concorrenza a questi ultimi qualora vengano offerti sul mercato nello stesso periodo dei pomodori di serra. Di conseguenza, l'adozione dei coefficienti d'adattamento, in quanto atta ad incidere in senso sfavorevole per il nuovo Stato membro sull'importo compensativo da applicarsi, appare ammissibile soltanto qualora sia stata espressamente contemplata dall'atto di adesione o si riveli necessaria per il calcolo e l'esatta applicazione dell'importo compensativo.

16 L'art. 4, n. 2, del regolamento del Consiglio 25 ottobre 1966, n. 159 (GU 1966, n. 192) non contempla, tra i principi enunciati, la possibilità di applicare coefficienti d'adattamento al prezzo di base e non prevede neppure, in forza del rinvio di cui all'art. 65, n. 2, dell'atto di adesione, l'applicazione di tali coefficienti al prezzo alla produzione nel nuovo Stato membro.

17 L'art. 65, n. 2, attingendo dall'art. 4, n. 2, di cui sopra i «principi» da applicare per il calcolo del prezzo alla produzione, fissa con precisione l'estensione ed i limiti del suo rinvio. L'estendere tale rinvio a «principi» diversi da quelli contemplati all'art. 4, n. 2, significa tradire lo spirito ed il preciso tenore dell'art. 65, n. 2, dell'atto di adesione. Una tale estensione è ancor meno ammissibile in quanto, al momento della firma dell'accordo di adesione, gli Stati contraenti si rendevano conto del fatto che la possibilità di applicare coefficienti d'adatta-

mento era contemplata dall'art. 7, n. 2, dello stesso regolamento e che, in conseguenza di un emendamento apportato dal regolamento del Consiglio 9 dicembre 1969, n. 2515 (GU 1969, n. L 318), essa costituiva l'oggetto dell'ultimo capoverso del suddetto art. 4.

18 L'atto di adesione, se avesse realmente preso in considerazione una tale possibilità, ai fini del calcolo degli importi compensativi relativi ai pomodori, ne avrebbe fatto espressa menzione o avrebbe richiamato l'intero art. 4, del regolamento n. 159/66, in modo da includere nel rinvio i principi di cui all'ultimo capoverso di tale disposizione. Infatti dalle disposizioni dell'atto di adesione destinate ad altri mercati agricoli, e più precisamente dalle sezioni IV-VIII del II capitolo, titolo II, in cui rientrano anche gli artt. 65 e 66, si evince che l'atto, nelle ipotesi in cui riconosce la possibilità di servirsi di coefficienti d'adattamento per la determinazione dell'importo compensativo, vi fa espresso richiamo, stabilendo anche le modalità per la loro applicazione.

19 Ne consegue che l'art. 65, n. 2, dell'atto di adesione, rinviando ai «principi» di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 159/66, contempla soltanto i criteri di calcolo espressamente stabiliti da quest'ultima disposizione e non contempla la possibilità, di cui alle altre disposizioni del suddetto regolamento, di servirsi di coefficienti d'adattamento.

20 D'altronde, la tesi sostenuta dal Consiglio, secondo cui la distinzione esistente, dal punto di vista commerciale, tra pomodori di pieno campo e pomodori di serra avrebbe resa necessaria l'applicazione di tali coefficienti al prezzo irlandese alla produzione, non è convalidata dall'art. 4, n. 2, del regolamento n. 159/66 ed è in contrasto con la prassi costante seguita dal Consiglio nelle ipotesi di altri prodotti che rientrano, essi pure, nell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. L'art. 4, n. 2, non stabilisce quali siano le caratteristiche commerciali del prodotto che vanno vagliate per il calcolo del prezzo di base e non esclude che un unico prezzo di base possa essere fissato per prodotti analoghi, anche se diversamente denominati, in considerazione delle loro caratteristiche commerciali.

21 Inoltre, della distinzione tra pomodori di serra e pomodori di pieno campo non vi è traccia negli atti comunitari anteriori all'adesione alla Comunità dei nuovi Stati membri e neppure essa è stata riportata nel regolamento del Consiglio 6 giugno 1972, n. 1173 (GU 1972, n. L 130), per la determinazione del prezzo di base comune ai fini del calcolo dell'importo compensativo controverso.

22 Cionondimeno, dalla lettera e dallo scopo dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 159/66 emerge che, in quanto il prezzo di base era stato fissato per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali, le caratteristiche su cui si basa la definizione del prodotto considerato vanno precisate al momento della fissazione del prezzo di base e indicate nell'atto relativo alla fissazione stessa. La circostanza che la distinzione tra pomodori di serra e pomodori di pieno campo sia stata in seguito usata nei regolamenti della Commissione 11 aprile 1973, n. 999 (GU 1973, n. L 99) e 18 giugno 1973, n. 1624 (GU 1973, n. L 163), che fissano i prezzi di riferimento ed i prezzi di ritiro relativi ai pomodori, rispettivamente per l'annata 1973 e per la stagione 1973/1974, non è pertinente nel nostro caso di specie.

23 Si deve quindi concludere che il regolamento del Consiglio 21 maggio 1973, n. 1365, gravando di un coefficiente d'adattamento il prezzo alla produzione dei pomodori in Irlanda, ai fini del calcolo dell'importo compensativo, ha violato gli artt. 65 e 66 dell'atto di adesione, nonché l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 159/66.

24 Il regolamento n. 1365/73 va quindi annullato, nella parte in cui contempla un coefficiente d'adattamento del prezzo alla produzione e conseguentemente fissa l'importo compensativo che l'Irlanda deve applicare ai pomodori destinati al consumo allo stato fresco.

Sulle spese

25/27 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il convenuto è rimasto soccombente. In conformità alle conclusioni della ricorrente, le spese vanno quindi poste a carico del convenuto.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 173,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, allegato al trattato relativo all'adesione alle Comunità europee del Regno di

Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in ispecie gli artt. 9, 55, 65, 66, 74, 75, 77, 79 e 80,
visto il regolamento CEE del Consiglio 25 ottobre 1966, n. 159 (GU 1966, n. 192), in ispecie gli artt. 4 e 7,
visto il regolamento CEE del Consiglio 9 dicembre 1969, n. 2515 (GU 1969, n. L 318), in ispecie l'art. 2,
visto il regolamento CEE del Consiglio 6 maggio 1972, n. 1173 (GU 1972, n. L 130),
visto il regolamento CEE del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035 (GU 1972, n. L 118), in ispecie l'art. 16,
visto il regolamento CEE della Commissione 11 aprile 1973, n. 999 (GU 1973, n. L 99),
visto il regolamento CEE del Consiglio 21 maggio 1973, n. 1365 (GU 1973, n. L 137),
visto il regolamento CEE della Commissione 18 giugno 1973, n. 1624 (GU 1973, n. L 163),
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1. **Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 maggio 1973, n. 1365 è annullato nella parte in cui contempla un coefficiente d'adattamento del prezzo alla produzione e, di conseguenza, fissa l'importo compensativo che l'Irlanda deve applicare ai pomodori destinati al consumo allo stato fresco.**

2. **Il Consiglio delle Comunità europee è condannato alle spese del giudizio.**

Lecourt Donner Sørensen Monaco Mertens de Wilmars
Pescatore Kutscher Ó Dálaigh Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 marzo 1974.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt